

DELIBERAZIONE 30 MARZO 2021

129/2021/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA DITTA INDIVIDUALE MELE CLAUDIO NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE 126217374

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1152^a riunione del 30 marzo 2021

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. *f-ter*);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la nota del 5 marzo 2018 (prot. 7693), con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. La Ditta individuale Mele Claudio (di seguito: reclamante o Mele) ha presentato all’Autorità un reclamo, in data 8 marzo 2017 (prot. Autorità 9374 del 9 marzo 2017), ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando a e-distribuzione S.p.A. (di seguito: gestore o e-distribuzione) la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) contenuta nel preventivo per la connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, identificato con codice di rintracciabilità 126217374;
2. in data 9 marzo 2017 (prot. Autorità 9517 del 10 marzo 2017), il gestore ha trasmesso la propria memoria confermando che “...*non sussistono le condizioni per l'accoglimento delle richieste avanzate con il reclamo in oggetto...*”;
3. in data 16 marzo 2017 (prot. 10178), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
4. in data 17 marzo 2017 (prot. Autorità 10496 del 20 marzo 2017), il reclamante ha contestato la legittimità della memoria trasmessa dal gestore in data 9 marzo 2017;
5. con nota del 24 marzo 2017 (prot. Autorità 12146 del 27 marzo 2017), il gestore ha inviato una comunicazione in cui si è riportato integralmente alle osservazioni contenute nella predetta memoria del 9 marzo 2017;
6. in data 28 marzo 2017 (prot. Autorità 12501 del 29 marzo 2017), il reclamante ha replicato alla suddetta comunicazione del 24 marzo 2017;
7. con nota del 20 dicembre 2018 (prot. Autorità 374 del 7 gennaio 2019), il reclamante ha chiesto informazioni in ordine alla tempistica di decisione del reclamo;
8. con nota dell’11 gennaio 2019 (prot. 811), l’Autorità ha fornito riscontro alla citata richiesta del reclamante;
9. con nota del 27 giugno 2019 (prot. 17037), l’Autorità ha chiesto al gestore alcune informazioni;
10. in data 5 luglio 2019, il gestore ha fornito riscontro alla richiesta del 27 giugno 2019, mediante due comunicazioni distinte: una diretta anche al reclamante (prot. Autorità 18287 dell’8 luglio 2019), priva dei relativi allegati, l’altra diretta unicamente all’Autorità (prot. Autorità 18288 dell’8 luglio 2019) corredata di detti allegati;
11. in data 22 gennaio 2021 (prot. 3014), l’Autorità ha chiesto al gestore alcune ulteriori informazioni;
12. in data 9 febbraio 2021 (prot. 5729), l’Autorità ha inviato un sollecito al gestore per il riscontro alla richiesta del 22 gennaio 2021;
13. in data 15 febbraio 2021, il gestore ha risposto alla richiesta dell’Autorità del 22 gennaio 2021, mediante 9 distinte comunicazioni: una diretta anche al reclamante (prot. Autorità 6643 del 15 febbraio 2021) priva dei relativi allegati, in quanto contenenti alcuni dati sensibili appartenenti a soggetti terzi ed informazioni aziendali riservate, le altre dirette unicamente all’Autorità (prot. Autorità 6639, 6640, 6641, 6642, 6644, 6645, 6666 e 6669 tutti del 15 febbraio 2021) di trasmissione di detti allegati;

14. con nota del 5 marzo 2021 (prot. 10788), l’Autorità ha chiesto a e-distribuzione alcune ulteriori informazioni ad integrazione di quelle fornite con la citata nota del 15 febbraio 2021;
15. in data 11 marzo 2021, il gestore ha risposto alla richiesta dell’Autorità del 5 marzo 2021, mediante 3 distinte comunicazioni: una diretta anche al reclamante (prot. Autorità 11506 dell’11 marzo 2021) priva dei relativi allegati, in quanto contenenti alcuni dati sensibili appartenenti a soggetti terzi, le altre dirette unicamente all’Autorità (prot. Autorità 11508 e 11509 entrambe dell’11 marzo 2021) di trasmissione di detti allegati;
16. in data 17 marzo 2021, la Direzione Accountability e Enforcement ha formulato il parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

17. Ai fini della risoluzione della controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
 - a) l’articolo 1, comma 1, lettera jj), che definisce la soluzione tecnica minima generale (STMG) come “...*la soluzione per la connessione, elaborata dal gestore di rete in seguito ad una richiesta di connessione, necessaria e sufficiente a soddisfare la predetta richiesta, tenendo conto della peculiarità del territorio interessato dalla connessione e compatibilmente con i criteri di dimensionamento per intervalli standardizzati dei componenti adottati dal gestore della rete a cui la connessione si riferisce...*”;
 - b) l’articolo 7, comma 2, che fissa in 45 giorni lavorativi la validità di un preventivo per la connessione;
 - c) l’articolo 7, comma 3, lettera b), che impone al gestore di elaborare, nel preventivo di connessione, una “*soluzione tecnica minima*”, secondo la definizione contenuta nel citato articolo 1 ed in virtù dei criteri indicati, oltre che dall’articolo 7, comma 3, lettera b), all’articolo 8 del medesimo TICA;
 - d) l’articolo 7, comma 3, lett. c), e) e j), per cui il preventivo deve indicare rispettivamente:
 - i. le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione;
 - ii. l’elenco degli adempimenti che risultano necessari ai fini dell’autorizzazione dell’impianto per la connessione, e degli eventuali interventi sulla rete esistente che si rendano strettamente necessari al soddisfacimento della richiesta di connessione;
 - iii. una specifica tecnica in cui vengano indicate le modalità con le quali eseguire le opere di competenza del richiedente;
 - e) l’articolo 7, comma 5, per cui il richiedente può chiedere una modifica del preventivo entro il termine di cui al citato articolo 7, comma 2.

QUADRO FATTUALE:

18. In data 6 luglio 2016, il reclamante ha presentato al gestore una domanda di connessione alla rete per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, con potenza di immissione pari a 60 kW, da realizzare in località “M. Bosco Le Piane”, nel Comune di Vaglio Basilicata (PZ);
19. in data 25 agosto 2016, il gestore ha messo a disposizione del reclamante il preventivo per la connessione, identificato con codice di rintracciabilità 126217374, indicando che “...*la soluzione tecnica individuata considerata l’entità complessiva di tutti gli impianti di generazione previsti ricadenti nella stessa area, prevede la realizzazione di una nuova cabina primaria (CP) 150/20 kV denominata «TRIVIGNO» da collegarsi alla rete RTN di TERNA. Il dettaglio della modalità di connessione della suddetta CP è riportato nella STMG di Terna allegata in calce cod. id 10023477. La soluzione ipotizzata, limitatamente all’impianto di rete per la connessione di e-distribuzione Spa, prevede:*
- *linea bt;*
 - *Costruzione di cabina di trasformazione MT/bt;*
 - *Dispositivo di sezionamento;*
 - *Costruzione di linea MT in cavo aereo Al 150 mm²;*
 - *Cabina Primaria composta da: sezione MT in edificio predisposto e relativi collegamenti ai TR, compreso dispositivi di protezione e stazione di energia BT; equipaggiamenti antinfortunistici; impianto di trasformazione AT/MT con n° 2 TR da 40 MVA; quadro AT di cabina primaria, compreso dispositivi di protezione;*
 - *Costruzione di collegamento AT 150kV All-Acc 585 mm², per la connessione della CP 150/20 kV alla rete RNT.*
Comunichiamo inoltre che per la realizzazione della soluzione prospettata, dovrete:
 - *mettere a disposizione le aree per la costruzione della Cabina Primaria (CP);*
 - *comunicare gli estremi catastali del sito individuato per la CP, condizione indispensabile per la conferma della soluzione individuata...”;*
20. in data 2 novembre 2016 - prima dell’accettazione del suddetto preventivo - il reclamante ha chiesto al gestore una modifica dello stesso (ai sensi dell’articolo 7, comma 5 del TICA), rilevando che “...*il preventivo ricevuto è irrealizzabile a causa: dell’attraversamento di numerose proprietà private, dei numerosi nulla osta da ottenere dagli enti pubblici, della tempistica estremamente lunga (oltre 10 anni), dei numerosi interventi sulla RTN, dell’acquisizione di 3.600 mq per la nuova cabina. Di conseguenza si chiede una verifica della soluzione tecnica per eventuali intervenute evoluzioni di rete ...”;*
21. in data 24 novembre 2016, il gestore ha comunicato al reclamante l’impossibilità di accogliere la richiesta di modifica, in quanto “...*da analisi tecnica nuovamente effettuata a seguito della suddetta richiesta di modifica, si conferma la saturazione della rete elettrica nel contesto in cui è ubicata la pratica in oggetto.*

Pertanto, la soluzione tecnica comunicata con nostro precedente preventivo P20160825126217374669257, continua ad essere il minimo tecnico con il quale poter consentire la connessione del Suo impianto...”, preannunciando, altresì, l’annullamento della pratica di connessione in questione - non essendo stato accettato il preventivo messo a disposizione entro il termine previsto dal TICA: pratica poi effettivamente dichiarata decaduta;

22. in data 18 gennaio 2017, il reclamante ha, quindi, presentato reclamo al gestore ex articolo 3 della Disciplina;
23. non avendo ricevuto riscontro dal gestore, Mele ha presentato l’odierno reclamo all’Autorità.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

24. Il reclamante afferma che la soluzione tecnica di connessione, elaborata dal gestore nel preventivo del 25 agosto 2016, non sarebbe al cd. minimo tecnico, presentando una “...tempistica eccessiva, quantificata in un minimo di «210 giorni lavorati, al netto di eventuali sospensive previste dal TICA», ai quali bisogna aggiungere i tempi necessari a realizzare la Cabina Primaria Futura ed i circa 10 (dieci) chilometri di elettrodotto...”, in contrasto con i principi di favore dell’accesso e di priorità di connessione alle reti delle fonti rinnovabili, di cui alle disposizioni del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
25. per Mele non può ignorarsi che, comunque, la saturazione delle reti elettriche di distribuzione “...rappresenta un fenomeno illegittimo poiché derivante da una mala gestio ascrivibile esclusivamente ad ED: fenomeno che inevitabilmente si riverbera con l’emissione di preventivi di connessione contenenti STMG del calibro di quella che qui ci occupa...”;
26. del resto, il reclamante evidenzia che - prevedendo la soluzione offerta la realizzazione di un elettrodotto di oltre 10 chilometri - “...è abbastanza ovvio che una siffatta opera...comporta inevitabilmente l’attraversamento di: i) numerose proprietà private; ii) una serie di zone a vario titolo vincolate (foreste, corsi d’acqua, zone a rischio frana, ecc.). Tutto questo si traduce evidentemente in una sostanziale impossibilità di realizzare il ridotto cavidotto...”;
27. a detta di Mele il preventivo sarebbe, altresì, illegittimo perché “...non prevede la connessione dell’impianto su di un punto di rete già esistente ma, al contrario, la STMG contenuta in esso prevede una mera ipotesi di connessione, subordinata al duplice onere per la reclamante di: i) mettere a disposizione del gestore le aree per la realizzazione di una nuova cabina primaria; ii) realizzare e rendere disponibili le opere civili secondo le caratteristiche fornite dal gestore...”, in violazione dell’articolo 1, comma 1 lettera ff) del TICA che “...definisce il punto di inserimento sulla rete esistente come “...il punto della rete nell’assetto pre-esistente la connessione nel quale si inserisce l’impianto di rete per la connessione...”;
28. Mele contesta, parimenti l’affermazione del gestore per cui “...l’area interessata dalla costruzione della cabina Primaria non potrà essere inferiore a mq 3600

- (60x60) e dovrà essere da Lei individuata all'interno del perimetro evidenziato nella planimetria allegata...”, in quanto - non avendo lo stesso fatto istanza di curare in proprio gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per l'impianto di rete - non vi è “...l'obbligo di acquisizione della disponibilità dei terreni necessari per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione...”;
29. inoltre, per il reclamante la realizzazione di una nuova Cabina Primaria “...si pone come extrema ratio in quanto tale soluzione - oltre all'indispensabile acquisizione di autorizzazioni e nullaosta, oltre al necessario superamento dei limiti di natura ambientale-paesaggistica-territoriale, oltre all'imprescindibile ottenimento di diritti reali (servitù, superficie, ecc.), oltre ad abbisognare di studi (geologici, geomorfologici, ecc.) - può, al più, essere condivisibile soltanto in seguito a valutazioni dettagliate (e non alle “mere valutazioni” cui il gestore fa riferimento in diverse sue comunicazioni) da cui risulti l'impossibilità di allacciare l'impianto alle reti MT e BT già esistenti ovvero, in alternativa, l'impossibilità di potenziare o sostituire le infrastrutture già esistenti...”;
30. il reclamante lamenta, altresì, l'illegittimità della Specifica Tecnica allegata al preventivo del 25 agosto 2016, in quanto la stessa “...obbliga la reclamante all'ottenimento delle servitù di elettrodotto e all'ottenimento dei permessi sulle proprietà private/condominiali...” , pur non avendo fatto istanza di curare in proprio gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative;
31. il reclamante chiede, pertanto, all'Autorità di prescrivere al gestore:
- ai sensi dell'articolo 22 della Legge 241/1990 e s.m.i. “...di fornire documenti idonei a motivare, in maniera chiara e adeguata, giustificare e comprovare la saturazione totale ed effettiva, dal 06/07/2016 ad oggi, delle linee BT e MT e delle CP esistenti, ricadenti nel raggio di 10.600 (diecimilaseicento) metri dal sito individuato per la realizzazione dell'impianto e, pertanto, conseguentemente, la necessità di connettere l'impianto in AT, ribadendo che tale connessione deve essere prevista su di una linea esistente e non attraverso una mera ipotesi di connessione...”;
 - “...di fornire documenti idonei a motivare, giustificare e comprovare che il gestore abbia rispettato le prescrizioni di cui all'art. 1A.5.3 del “Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete”, ossia che abbia provveduto ad accettar – entro la tempistica prevista – la soluzione tecnica di Terna S.p.A. allegata al preventivo del 25/08/2016 ed, inoltre, che abbiano avuto luogo tutti gli adempimenti previsti...”;
 - “...nel caso in cui, in seguito a quanto richiesto appena sopra, la saturazione della rete risulterà essere illegittima, di provvedere ad annullare la decadenza del preventivo, rimettendo in validità la pratica ed, altresì, contestualmente, di emettere un preventivo contenente una STMG con la previsione di una connessione in BT ovvero in MT...”.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

32. Il gestore afferma, in primo luogo, che la soluzione tecnica - proposta nel preventivo del 25 agosto 2016 - rappresentava il minimo tecnico con il quale poter consentire la connessione dell'impianto *de quo*, in quanto "...*la rete di distribuzione presente nell' area circostante il luogo dove era prevista la realizzazione dell'impianto di produzione non era in grado di accogliere ulteriori immissioni di potenza...*";
33. e-distribuzione dichiara, altresì, che il diniego alla modifica del preventivo è dipeso dal fatto che "...*la situazione di criticità della rete afferente all'area destinata all'impianto di produzione non era mutata...*" rispetto al momento dell'emissione del preventivo *de quo*;
34. il gestore evidenzia, poi, l'infondatezza delle contestazioni sulla asserita lunghezza dei tempi di esecuzione dei lavori, in quanto le tempistiche di realizzazione delle opere di rete "...*sono state determinate tenendo conto di quanto stabilito nel TICA. Infatti, ai sensi dell'art. 35 del TICA, in caso di coordinamento fra Gestori (come nella fattispecie in esame, stante la necessità di realizzare una nuova CP) la tempistica per la realizzazione della connessione, è stata calcolata tenendo conto dei lavori di realizzazione della rete di distribuzione e dei lavori di realizzazione delle opere RTN. Tali tempi, indicati separatamente in quanto relativi alla realizzazione di opere di spettanza di diversi Gestori, non si devono però sommare dato che i lavori di competenza ED e di Terna possono svolgersi contemporaneamente...*";
35. anche la contestazione mossa sulla richiesta di individuazione di un'area per la posa della CP, a detta del gestore, è infondata, in quanto "...*l'individuazione di tale area, che è presupposto per la progettazione autorizzativa, è a carico del produttore se lo stesso decide di svolgere in proprio l'iter autorizzativo. Quindi il produttore è libero di lasciare tale gestione al Gestore che provvede ad individuare tale area e a gestire l'iter autorizzativo...*";
36. il gestore, pertanto, rifiuta le censure di "*mala gestio*" delle domande di connessione, evidenziando invece, di aver operato nel rispetto delle indicazioni del TICA e che, quindi, "...*la situazione di criticità della rete esistente nell'area interessata dalla vostra iniziativa è conseguenza del numero elevato delle richieste di connessione evase e pendenti nell'area...*"; ad avviso del gestore "...*Val la pena sin d'ora evidenziare poi che l'analisi della saturazione della rete, soggetta a continue evoluzioni riconducibili alla compresenza di numerose pratiche di connessione che determinano, è un dato variabile e dinamico dipendente da molti fattori, che va valutato di volta in volta in ragione della richiesta di connessione da soddisfare, anche riguardo ai periodi temporali oggetto di valutazione...*";
37. infine, rispetto alla richiesta di accesso agli atti, e-distribuzione oppone che la documentazione pretesa "...*non rappresenta un dato accessibile ai sensi della normativa di riferimento, in quanto tale richiesta necessita inevitabilmente della raccolta, verifica e selezione di un numero rilevantissimo di documenti...*", non

potendosi imporre al gestore di rete “...un'attività istruttoria (di ricerca e selezione dei dati) anche alla luce della complessità e della numerosità dei dati richiesti...”;

38. il gestore ribadisce, quindi, la correttezza della propria condotta, chiedendo il rigetto del reclamo.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

39. Il *thema decidendum* della presente controversia verte, essenzialmente, sulla soluzione tecnica elaborata dal gestore nel preventivo di connessione del 25 agosto 2016 - e confermata dalla comunicazione del 24 novembre 2016, in cui il gestore ha respinto la richiesta di modifica del suddetto preventivo formulata dal reclamante in data 2 novembre 2016 - la quale non sarebbe al c.d. minimo tecnico, essendo stata elaborata, ad avviso di Mele, sulla base di una errata valutazione dello stato di saturazione virtuale della rete elettrica;
40. pertanto, nel corso dell'ampia e complessa istruttoria tecnica svolta, l'Autorità ha chiesto al gestore una verifica sulla sussistenza della effettiva e totale saturazione - ai fini dell'elaborazione del preventivo di connessione emesso il 25 agosto 2016 - delle linee elettriche, in media e bassa tensione, più vicine al sito indicato dal reclamante per la realizzazione dell'impianto di produzione *de quo*, sia alla data di elaborazione del preventivo, sia alla data del citato diniego alla richiesta di modifica dello stesso;
41. al riguardo, con la citata nota E-DIS-15/02/2021-0124198 (prot. Autorità 6643 del 15 febbraio 2021) e-distribuzione ha chiarito che:
- le linee MT “Vaglio” e “Del_Duca” sono entrambe uscenti dalla semisbarra del trasformatore rosso della Cabina primaria di Potenza Est e non erano disponibili in quanto “...alla data di elaborazione del preventivo per la connessione del 25/08/2016 della pratica ID 126217374, il trasformatore della Cabina primaria non era disponibile ad accogliere ulteriore potenza in immissione. Al riguardo, abbiamo provveduto a ricostruire la situazione di rete più accurata possibile, al fine di rivalutare la situazione di rete anche eliminando alcune pratiche di connessione che andavano annullate; le verifiche hanno confermato la presenza di criticità a causa del superamento delle variazioni di tensione lente ammissibili, oltre al superamento del limite termico per la linea MT “Del Duca”. Peraltro, l'inserimento della nuova produzione in oggetto avrebbe portato anche al superamento della massima corrente di guasto a terra della bobina di Petersen al servizio trasformatore rosso della Cabina primaria di Potenza Est, confermando l'indisponibilità della intera semisbarra alla connessione di nuova produzione...”;
 - la linea MT “Satnord” è, invece, uscente dalla semisbarra del trasformatore verde della Cabina primaria Potenza Est: tale linea, all'epoca delle valutazioni tecniche per la connessione della pratica di connessione in oggetto “...non era disponibile a causa del superamento della massima corrente di guasto a terra

- ammisibile dalla bobina di Petersen al servizio della suddetta semisbarra, pari a 300 A...”;*
42. nella medesima nota e-distribuzione ha, altresì, dichiarato che le valutazioni effettuate in merito al preventivo per la connessione emesso in data 25 agosto 2016 per la pratica in questione “...rimangono confermate anche alla data di diniego della richiesta di modifica del 24/11/2016, in quanto in tale periodo su tali linee non ci sono stati inserimenti e/o annullamenti di pratiche di connessione di impianti di produzione...”;
 43. per comprovare le suddette dichiarazioni, con le citate comunicazioni del 15 febbraio 2021 (acquisite con prott. Autorità 6639, 6640, 6641, 6642, 6644, 6645, 6666 e 6669 tutti del 15 febbraio 2021) e-distribuzione ha prodotto le verifiche della corrente di guasto a terra del 6 giugno 2016, del 31 agosto 2016 e del 24 gennaio 2017;
 44. pertanto, la ricostruzione della situazione di rete effettuata dal gestore al fine di rivalutare l’impatto dell’impianto del reclamante - anche con l’eliminazione dal modello di simulazione di alcune pratiche di connessione che avrebbero dovuto essere annullate ai sensi del TICA - ha evidenziato il superamento del limite (ritenuto dal gestore il massimo ammissibile) alle variazioni di tensione lente, nonché il superamento del limite termico per la linea MT “Del Duca”;
 45. tuttavia, per approfondire la verifica della corretta gestione da parte del gestore in relazione ad alcune pratiche di connessione, nel corso dell’istruttoria tecnica si è provveduto, inoltre, a chiedere ulteriore documentazione relativa alla gestione, da parte del gestore stesso, di alcune pratiche per la connessione di impianti di generazione alle sopra citate linee elettriche “Vaglio” e “Del Duca”, nonché ad altre due linee elettriche uscenti dalla CP Potenza Est (“Acq. Romani” e “Pallareta”);
 46. orbene, dall’analisi della documentazione resa disponibile dal gestore con le citate note dell’11 marzo 2021 (prott. Autorità 11508 e 11509 entrambe in pari data), non sono state riscontrate pratiche di connessione la cui potenza sia stata indebitamente considerata nelle simulazioni della capacità di rete (cioè nessuna pratica considerata nelle simulazioni è risultata da annullare ai sensi del TICA);
 47. pertanto, sulla base delle informazioni (e della relativa documentazione, inviata con le citate PEC di e-distribuzione dell’11 febbraio 2021 e dell’11 marzo 2021) acquisite agli atti, risulta confermata l’indisponibilità di soluzioni tecniche di connessione più semplici rispetto a quella indicata dal gestore nel preventivo di connessione del 25 agosto 2016, la quale, pertanto, è da considerarsi come la “soluzione tecnica minima per la connessione” definita dal TICA;
 48. inoltre - in merito alla richiesta del reclamante di ricevere documenti idonei a dimostrare l’avvenuta accettazione, da parte di e-distribuzione, della STMG di Terna - si osserva che il gestore ha comprovato l’accettazione del preventivo di Terna del 16 novembre 2010 (prot. TE/20100015839), producendo (in allegato alla citata nota prot. E-DIS-05/07/2019-0425938, acquista con prot. Autorità 18288 dell’8 luglio 2019) copia della propria nota prot. Enel-DIS-28/12/2012-2249794, con cui ha comunicato a Terna l’accettazione della suddetta STMG;

49. ciò posto, in relazione alla asserita illegittimità della Specifica Tecnica - e relativa in particolar modo “...all’ottenimento delle servitù di elettrodotto e all’ottenimento dei permessi su proprietà privata o condominiale...” - si fa presente in generale che, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, lett. c), e) e j) del TICA, il preventivo deve indicare:
- le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione;
 - l’elenco degli adempimenti che risultano necessari ai fini dell’autorizzazione dell’impianto per la connessione, e degli eventuali interventi sulla rete esistente che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione;
 - una specifica tecnica in cui vengano indicate le modalità con le quali eseguire le opere di competenza del richiedente;
50. pertanto, alla luce del descritto quadro regolatorio, l’acquisizione delle servitù di elettrodotto e dei permessi su proprietà privata e/o condominiale - laddove relativa ad infrastrutture da realizzare nell’area di pertinenza del produttore - ricade nella sua competenza, anche se lo stesso non richieda di realizzare in proprio l’impianto di rete per la connessione, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del TICA;
51. infine, in relazione alla richiesta formulata dal reclamante di prescrivere al gestore di consentirgli l’accesso, ai sensi degli articoli 22 e ss. della legge 241/90, alla documentazione comprovante l’effettiva e totale saturazione della rete elettrica invocata dal gestore, si evidenzia che tale istanza, se non ancora soddisfatta, potrà eventualmente essere fatta valere dal reclamante nella competente sede giurisdizionale, non rientrando la questione nella sfera di attribuzione/competenza giustiziale dell’Autorità;
52. ogni altro argomento di doglianza non espressamente esaminato dal Collegio, è stato ritenuto irrilevante ai fini della decisione e, comunque, inidoneo a supportare una conclusione di tipo diverso;
53. pertanto, rilevato che, sulla base delle risultanze istruttorie e delle sopradescritte motivazioni, il reclamo non risulta fondato

DELIBERA

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato dalla Ditta individuale Mele Claudio nei confronti di e-distribuzione S.p.A., in relazione alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 126217374;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all’articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla



notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

30 marzo 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini